

I controlli sugli atti societari e degli altri enti

Giornata di studi - Arce 11 giugno 2021

Sessione pomeridiana (ore 14,00- 18,00) "I CONTROLLI SUGLI ATTI SOCIETARI E DEGLI ALTRI ENTI" Presiede e Coordina: Prof. Avv. Giorgio MARASA' (Professore ordinario di diritto commerciale Università di Roma "Tor Vergata") Indirizzo di saluto e presentazione della sessione - Breve introduzione ed esposizione degli argomenti trattati: Tematiche - problematiche ed implicazioni notarili. Relazione: "Il controllo dell'ufficio del R.U.N.T.S. sugli atti degli E.T.S." (Prof. Maria Vita De GIORGI, Professore Onorario di diritto civile Università di Ferrara, Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna) Relazione: "Il controllo notarile di iscrivibilità degli atti degli E.T.S." (Notaio Maria Nives IANNACCONE, Notaio in Seregno e Coordinatrice della commissione terzo settore del Consiglio notarile di Milano) Relazione: "Il controllo sulle operazioni straordinarie degli E.T.S." (Prof. Avv. Aldo LAUDONIO, Professore associato di diritto commerciale Università "Magna Grecia" di Catanzaro) Relazione: "Il controllo sugli atti degli Enti Sportivi" (Notaio Dott. Nicola RICCARDELLI, Professore a contratto di diritto del terzo settore

## **Relazione: controllo notarile di iscrivibilità degli atti degli E.T.S.**

Maria Nives Iannaccone

### **Controllo di iscrizione nel RPG degli enti non profit con personalità giuridica**

Il sistema originario del Codice civile, come noto, consentiva agli enti privati di acquistare la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica (art. 12 c.c., abrogato dall'[art. 11](#) comma 1 lett. a del DPR 10.2.2000 n. 361). La giustificazione della rigidità di tale sistema veniva correttamente individuata nell'antico pregiudizio dello Stato nei confronti dei corpi intermedi. Le pressanti sollecitazioni provenienti dalla dottrina, soprattutto nel corso dell'ultimo ventennio del secolo scorso, hanno indotto il legislatore - dopo diversi tentativi - ad abbandonare il sistema concessorio codicistico per approdare ad un differente sistema nel quale si è cercato di limitare, il più possibile, la piena discrezionalità dell'Amministrazione nel riconoscimento dell'Ente. L'attuale sistema, dato dall'[art. 1](#) del DPR 361/2000, consente agli enti di acquistare la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (comma 1), a seguito del positivo controllo prefettizio o della regione riguardo le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, sulla liceità e sulla possibilità dello scopo e sulla adeguatezza del patrimonio iniziale rispetto allo scopo (comma 3). Il tentativo di limitare il più possibile la discrezionalità delle Amministrazioni competenti per il riconoscimento della personalità giuridica può dirsi riuscito solo in minima parte, perché il sistema attuale è ancora sostanzialmente di tipo concessorio. Con il regolamento 361/2000 si è provato, però, a perimetrare l'ambito dei controlli alla liceità e possibilità dello scopo, alla adeguatezza patrimoniale e al rispetto delle condizioni di legge e di regolamento. Occorre notare che in tali disposizioni manca il riferimento alla c.d. utilità sociale dello scopo, la cui verifica risultava comunque decisiva nel sistema previgente dei controlli.

Dopo oltre un ventennio di applicazione delle nuove regole, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di diritto privato risulta piuttosto complicato, con tempi e (ambito dei) controlli del tutto incerti e che variano da ufficio ad ufficio, con ripercussioni gravi per gli operatori e gli enti interessati.

Per tali motivi la **legge delega 6.6.2016 n. 106**, all'[art. 3](#) comma 1 lett. a), aveva autorizzato il Governo a modificare il Codice civile e l'attuale disciplina prevista dal DPR 361/2000 per "rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi".

Purtroppo l'Esecutivo ha ritenuto di non esercitare la delega per riformare la disciplina degli enti del primo libro del Codice civile e nemmeno ha "rivisto e semplificato" il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica in generale per gli enti di diritto privato, mentre ai sensi dell'art. 4 della predetta legge delega, è stata riordinata e revisionata l'intera disciplina del Terzo settore, con l'adozione del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 c.d. Codice del Terzo settore (d'ora in poi anche CTS), il cui l'art. 22 prevede una articolata disciplina dell'acquisto della personalità giuridica riservata solo alle associazioni e fondazioni del Terzo settore. Come si evidenzierà meglio nel prosieguo, l'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 testimonia la volontà del legislatore recente di eliminare il sistema concessorio in favore del più certo e rassicurante sistema normativo, in base al quale la personalità giuridica viene riconosciuta e attribuita in presenza di prefissati requisiti stabiliti dalla legge e nel quale è del tutto assente ogni valutazione discrezionale della competente Autorità.

Si assiste a una totale inversione di prospettiva: la personalità giuridica non è una concessione dello Stato ad enti ritenuti (in modo discrezionale) meritevoli, ma un diritto di tutti quegli enti privati che possiedono i requisiti previsti dalla legge.

A prescindere dal tipo di sistema (concessorio vs normativo) adottato dal legislatore, una volta che l'Ente abbia deciso di annoverarsi fra gli enti del Terzo settore (d'ora in poi anche ETS) emerge con chiarezza dall'intera disciplina del codice del Terzo settore, l'irrelevanza della distinzione tra enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed enti che ne risultano sprovvisti. Sotto tale punto di vista si registra una sostanziale discontinuità con l'originario impianto del Codice civile del '42, nel quale, come noto, nel Titolo II del Libro I, si opera una summa divisio tra gli enti di cui al Capo II (artt. 14-35) dedicato alle associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica e quelli del Capo III (artt. 36-42) relativo alle associazioni non riconosciute e ai comitati. In realtà, a ben vedere, il ridimensionamento della personalità giuridica contenuto nella nuova disciplina del Terzo settore non costituisce una innovazione del tutto originale. Esso, infatti, conferma quella tendenza legislativa manifestatasi già in occasione dell'adozione delle leggi speciali volte a regolamentare alcune particolari categorie di enti non profit.

La distinzione tra enti personificati ed enti privi della personalità giuridica risiede oramai solo nel conseguimento dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente. A conferma di tale assunto, l'art. 22 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute del Terzo settore, "per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio". Tale differenza si giustifica con l'adeguatezza del patrimonio stabilita dalla legge in un minimo da rispettarsi sia nella fase costitutiva che durante la vita dell'ente come imposto dall'art. 22 comma 5 del DLgs. 117/2017. La conseguenza è che nelle associazioni del Terzo settore sprovviste di personalità giuridica opererà del tutto l'art. 38 c.c., per il quale nel caso di fondo comune incapiente, delle obbligazioni sociali "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Sotto tale profilo, allora, appare quanto meno opportuno incentivare gli enti del Terzo settore a richiedere ed ottenere la personalità giuridica. Questa norma rispondeva all'esigenza di tutelare i terzi che, per mancanza di qualsiasi forma di pubblicità, non erano in grado di conoscere i legali rappresentanti dell'associazione. Con l'operatività del RUNTS e l'obbligo per tutti gli ETS di trasmettere a questo registro (tra gli altri dati previsti dall'art. 48 co.1, CTS) le informazioni inerenti le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente e quelle dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di loro poteri e delle eventuali relative limitazioni, essendo il RUNTS un registro pubblico ed accessibile a tutti gli interessati (così definito dall'art. 45, co. 2, CTS), questa necessità di tutela verrà meno. Tuttavia il legislatore della riforma non ha ritenuto necessario modificare questa disposizione che resta pertanto pienamente applicabile.

L'articolo 52 CTS attribuisce alla pubblicazione nel RUNTS degli atti, per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, l'effetto di essere opponibili ai terzi.

Si tratta ovviamente di un sistema di pubblicità legale - analogo a quello dell'art. 2448 c.c. per le società capitalistiche - fondato sulla tipicità degli atti da pubblicare (solo la pubblicazione degli atti per i quali è

prevista la pubblicazione - che quindi devono ritenersi un numero chiuso, dato dai soli atti per i quali l'obbligo di pubblicazione è previsto dalla legge - produce gli effetti di opponibilità previsti dalla legge).

Si tratta di una forma di pubblicità dichiarativa diversa dalla pubblicità costitutiva, come può reputarsi, almeno ai fini dell'acquisto della qualifica di ETS e/o dell'acquisto della personalità giuridica dell'ETS, la prima iscrizione nel RUNTS.

L'art. 22 del DLgs. 117/2017 stabilisce al primo comma che "le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo". Il riformatore, avendo apprezzato il sistema di riconoscimento della personalità giuridica delle società di capitali, come si desume chiaramente dalla Relazione illustrativa al CTS, ha inteso estendere il sistema normativo previsto per le società di capitali alle associazioni e fondazioni del Terzo settore. Tale formulazione aveva fatto pensare in un primo momento che gli ETS potessero "scegliere tra due modalità diverse per assumere la personalità giuridica. In realtà il significato dell'*incipit* del primo comma dell'art. 22 CTS, quindi, è (esclusivamente) quello di sottolineare come solo le associazioni e fondazioni del Terzo settore possano ottenere, e quindi ottengono, la personalità giuridica secondo il sistema "normativo", anziché secondo il normale sistema "concessorio" disciplinato dal d.p.r. n.361/2000 (che viene, appunto, derogato dal CTS: ma si tratta di deroga generale). In sostanza, il primo comma dell'art. 22 CTS non è una proposizione potenziale, che ipotizza una possibilità, bensì una proposizione enunciativa circa il fatto che gli ETS (che non ne siano già dotati prima dell'iscrizione nel RUNTS) acquistano la personalità giuridica esclusivamente con l'iscrizione nel relativo registro ai sensi dell'art. 22 stesso. Conferma dal decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020. Ulteriormente, l'esclusività del procedimento ex art. 22 CTS per l'ottenimento della personalità giuridica degli ETS è confermata indirettamente dal comma 3 del medesimo articolo, laddove prevede, per il caso in cui il notaio rogante abbia ritenuto non sussistenti le condizioni per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, che i soggetti interessati possano domandare direttamente "all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione", cui consegue la personalità giuridica: all'ufficio del RUNTS, dunque, non alla Regione o al Prefetto ai sensi del d.P.R. n. 361/2000!

Incoerenza dell'intero sistema: Resta infine il dubbio se sia coerente sul piano sistematico che gli enti appartenenti alla categoria generale di cui al libro I del Codice civile acquistino la personalità giuridica mediante un sistema sostanzialmente concessorio, mentre a quelli facenti parte della categoria speciale degli enti del Terzo settore è riconosciuta la facoltà di acquisire la personalità giuridica attraverso una procedura moderna e semplificata costituita da un sistema normativo che riproduce in gran parte la disciplina dei controlli sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali. Le ragioni di questa scelta del legislatore sono evidenti: riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento; maggiore certezza riguardo i presupposti e le condizioni per l'ottenimento della personalità giuridica; assenza di qualunque discrezionalità (tecnico/amministrativa) del notaio preposto al controllo.

Una prima questione afferente al procedimento riguarda la necessità o l'opportunità di indicazione nell'atto costitutivo della volontà dei soci di voler acquisire la personalità giuridica. È noto che tanto l'associazione con personalità giuridica, che quella senza, rientrano nel medesimo tipo. Si è soliti ritenere che per legge la prima possiede un contenuto normativo ulteriore rispetto alla seconda e che consisterebbe essenzialmente nel beneficio della responsabilità limitata. Non essendovi differenze rilevanti sul piano negoziale, correttamente, tanto la disciplina codicistica che quella recente del Terzo settore, non indicano la volontà acquisitiva della personalità giuridica tra gli elementi necessari dell'atto costitutivo. D'altronde, come pure è stato già sottolineato, nulla impedisce ad una associazione dotata di tutti i requisiti di forma e di patrimonializzazione, di non attivare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica e di operare come ente non

ricosciuto. Se si tiene conto dei requisiti di forma e di patrimonializzazione richiesti dall'[art. 22](#) del DLgs. 117/2017 per l'ottenimento della personalità giuridica, può risultare quanto meno opportuno l'inserimento nell'atto costitutivo della volontà dei costituenti di acquisire o meno la personalità giuridica. E ciò, si badi bene, sia ai fini della responsabilità professionale del notaio, come ad esempio, nell'ipotesi in cui venisse chiamato a rispondere per un difetto di informazione nei confronti degli associati, sia anche al fine di consentire al pubblico ufficiale di effettuare correttamente tutti gli adempimenti successivi all'atto.

Dopo l'istituzione del RUNTS, pertanto, un ente di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall'art. 4 CTS è chiamato a scegliere se assumere la qualifica di ETS o meno: nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente l'acronimo ETS (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall'art. 22 CTS (iscrizione a cura del notaio rogante).

Qualora, invece, l'ente non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l'iscrizione nel RUNTS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al d.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione o provincia autonoma; in tal caso, resta salva, ovviamente, la possibilità di chiedere in un secondo momento l'iscrizione nel RUNTS, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie (prima tra tutte quella relativa all'indicazione dell'acronimo ETS o dell'indicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione, in conformità all'art. 12), mediante verbale e controllo notarile ai sensi dell'art. 22, comma 6, CTS, con conseguente deposito dell'atto a cura del notaio per la sua iscrizione nel RUNTS.

In sostanza, la scelta di indicare nella denominazione dell'ente la qualifica di Ente del terzo settore (o di Organizzazione di volontariato o di Associazione di promozione sociale, ovvero dei relativi acronimi) assume rilievo quale indice della procedura per l'ottenimento della personalità giuridica. Infatti, stante che ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 12 (ovvero 32 o 35) CTS tale indicazione nella denominazione è essenziale per la qualifica di ETS e non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore (art. 12, comma 3, CTS), l'inserimento della qualifica di ETS (o di ODV o APS) nella denominazione di un ente che intenda conseguire la personalità giuridica determina l'applicazione del procedimento ex art. 22 CTS, diversamente dovendosi ricorrere al sistema tradizionale (senza conseguire la qualifica di ETS e senza possibilità di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, se non previa modifica statutaria).

La procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, resta pertanto riservata agli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).

Altra questione, derivante anche qui da un poco attento trapianto di norme dettate per il sistema di pubblicità legale delle società di capitali, è quella relativa alla mancata fissazione di un termine massimo entro il quale l'ufficio del Registro unico nazionale provvede ad evadere la domanda di iscrizione proveniente dal notaio ed avente ad oggetto l'iscrizione dell'atto costitutivo dell'ente. È noto che nel sistema societario l'[art. 11](#) del DPR 581/95, proprio al fine di rendere celere il procedimento, stabilisce che l'iscrizione deve avvenire senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda e, nel caso di presentazione con modalità informatica della stessa, il termine è ridotto a 5 giorni. Va infine menzionato, sempre nell'ottica della massima efficienza del sistema, l'[art. 20](#) comma 7-bis del DL 91/2014, convertito nella L. [116/2014](#), il quale ha previsto che quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese deve procedere alla iscrizione "immediata" dell'atto. La mancanza di un termine entro il quale dovrà eseguirsi l'iscrizione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore rischiava di incrementare a dismisura i tempi della costituzione degli enti, i quali, come le società di capitali, richiedono un sistema di pubblicità legale contraddistinto da speditezza e semplificazione. Sul punto è intervenuto il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 all'art. 16 terzo comma il quale ha stabilito che l'ufficio competente, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

Ma in cosa consiste il controllo del Notaio? Prima di esaminare l'oggetto e i limiti del controllo pare utile evidenziare che se la verifica si conclude positivamente, non vi sarà alcun provvedimento formale riportante l'esito dell'attività di controllo. Il notaio, infatti, rende manifesta la sua decisione attraverso l'esecuzione di un adempimento posto a proprio carico: il deposito dell'atto costitutivo nel Registro unico nazionale. È solo in caso di esito negativo dei controlli che la legge richiede l'adozione di un atto formale, visto che tanto il notaio (art. 22 comma 3 del DLgs. 117/2017) è tenuto ad effettuare una comunicazione motivata del suo rifiuto di iscrizione.

Per quanto riguarda l'ambito e i limiti del controllo notarile stabilito dalla riforma del Terzo settore, va preliminarmente osservato che, anche a seguito della ventennale positiva esperienza acquisita nel sistema delle società di capitali, viene dato ampio risalto al ruolo del notaio quale principale protagonista dell'intero sistema dei controlli e della pubblicità degli enti del Terzo settore. I compiti di controllo affidati al notaio, a dispetto della laconica espressione "sussistenza delle condizioni di legge", sono in realtà piuttosto vasti e delicati.

Si tratta di verificare di volta in volta la rispondenza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente alla complessa disciplina introdotta dalla riforma del Terzo settore e, in particolare, ai requisiti e alle condizioni posti dalla legge anche per l'acquisto della qualifica di ente del Terzo settore. Ecco è sotto quest'ultimo profilo che può cogliersi la sostanziale differenza tra il controllo notarile e quello dell'autorità prefettizia/regionale: mentre quest'ultima è tenuta a verificare solamente l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, il controllo del notaio, invece, pur avendo in parte il medesimo oggetto include anche la verifica dei requisiti per l'acquisto della qualifica di ente del Terzo settore. Quest'ultima comporta una analisi alquanto complessa, nella quale si procederà a verificare la compatibilità delle clausole negoziali e delle regole statutarie adottate in concreto dall'ente con le norme inderogabili del Codice del Terzo settore e con i requisiti di qualificazione stabiliti da quest'ultimo. Tenuto conto dell'ampiezza e della varietà del nuovo materiale normativo, occorrerà del tempo per orientarsi in questa attività di verifica che coinvolge molteplici profili di valutazione (si pensi, ad esempio, alle difficili problematiche relative al rispetto dei principi di democraticità e non discriminazione richiesta alle associazioni quale principio essenziale ai fini della iscrivibilità dell'ente al RUNTS). Al riguardo, oltre all'importante apporto della dottrina, fondamentali saranno sia le pronunce giurisprudenziali derivanti dalle prime applicazioni delle nuove norme che, come già avviene per il diritto societario, le c.d. "massime" provenienti dai diversi organismi notarili che potranno orientare utilmente i singoli notai chiamati a svolgere questo delicato e difficile compito. In dottrina si è già evidenziato che in questo quadro, in cui il ruolo del notaio "risulta sicuramente esaltato, non può sfuggire come la responsabilità del professionista finisca qui con l'apparire aggravata". Anche per tale motivo, quindi, va salutata con favore la mancata riproduzione nel sistema dei controlli del Terzo settore della norma sanzionatoria di cui all'art. 138-bis legge notarile, in forza della quale al notaio, oltre le sanzioni in generale già previste per la violazione dei propri doveri, si applica una specifica sanzione per i casi in cui decida di iscrivere nel Registro delle imprese atti societari (costitutivi e modificativi) quando "risultano manifestamente inesistenti le condizioni di legge".

Il raffronto tra l'art. 22, comma 2, CTS e l'art. 2330 c.c. (richiamato dall'art. 2463, comma 3, c.c.), che costituisce il paradigma cui si è ispirato il legislatore, evidenzia in realtà un rilevante elemento di diversità. Difatti, nel sistema del libro V del codice civile il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una società di

capitali deve procedere alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese nel termine di dieci giorni, stante che il cosiddetto “controllo di legalità” rientra tra le attività preventive al ricevimento dell’atto stesso (che il notaio dovrà rifiutare di ricevere ogniqualvolta lo ritenga non conforme a legge e, pertanto, non iscrivibile nel registro delle imprese), mentre il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendone l’iscrizione, solo se ed in quanto abbia verificato “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge” per la costituzione dell’ente (ed in particolare quelle relative alla natura di ETS ed al patrimonio minimo).

Nel sistema del CTS, quindi, viene concesso al notaio che riceve l’atto costitutivo uno “*spatium deliberandi*”, del tutto analogo a quello previsto in materia di società di capitali per il verbale contenente le modifiche statutarie (art.2436 c.c.).

E’ noto come nel sistema delle società di capitali **la differente disciplina tra atto costitutivo e modifica statutaria** viene ricondotta alla considerazione che, mentre in sede di stipula dell’atto costitutivo il notaio svolge il suo compito di verifica ai sensi dell’art. 28 della legge notarile come rispetto a qualsiasi altro atto di natura negoziale e dunque, tra l’altro, può/deve farlo in via preventiva rispetto alla conclusione del negozio, invece in occasione delle assemblee il notaio è chiamato a verbalizzarne le deliberazioni spesso senza poter preventivamente effettuare il controllo di legalità (salvo quando l’illegittimità emerga direttamente dall’ordine del giorno).

Diversamente, l’art. 22 CTS prevede il medesimo procedimento sia per gli atti costitutivi che per le delibere contenenti modifiche statutarie degli ETS con personalità giuridica, riconoscendo al notaio la facoltà di rifiutarne l’iscrizione all’esito delle verifiche successive alla stipula. L’individuazione della ratio di tale scelta non è immediata.

Una prima possibile spiegazione si collega all’ipotesi di istituzione di una fondazione mediante testamento (anche olografo), con la conseguente alta probabilità che la scheda testamentaria non contenga tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 CTS; ma tale spiegazione proverebbe troppo, poiché se così fosse il legislatore avrebbe potuto limitarsi a dettare una diversa disciplina per l’ipotesi dell’istituzione testamentaria.

Una seconda spiegazione potrebbe ricondursi all’esigenza di verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22, comma 4, CTS, ma non sembra sussistano differenze qualitative di tale ipotesi rispetto a quella della verifica del versamento del capitale sociale, e quindi la differente disciplina apparirebbe ingiustificata.

Più in generale, può ritenersi che la ragione della diversa disciplina, rispetto a quanto previsto per le società di capitali, vada ricondotta al fatto che il CTS prescrive specifici requisiti di contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto degli ETS con personalità giuridica, ulteriori ed in alcuni casi diversi rispetto a quelli previsti dal libro primo del codice civile in relazione agli enti associativi riconosciuti ed alle fondazioni che non intendano ottenere l’iscrizione nel RUNTS. Conseguentemente, quando l’atto costitutivo e lo statuto di un ente (associazione o fondazione che sia) abbia i requisiti previsti dall’art. 16 codice civile, il notaio non potrebbe rifiutare la stipula, ma ciò potrebbe non essere sufficiente ad integrare gli ulteriori elementi richiesti affinché l’ente assuma la qualifica di ETS con l’iscrizione nel RUNTS.

In pratica, la funzione di adeguamento ed il controllo di legalità preventivo impongono al notaio di rifiutare la stipula solo quando l’atto costitutivo sia carente dei requisiti (minimi) previsti dal codice civile, mentre l’assenza degli (ulteriori) elementi costitutivi indicati dal CTS non legittimerebbe il rifiuto di stipula, imponendo invece di non procedere all’iscrizione nel RUNTS.

Come detto, ai sensi dell’art. 22, comma 3, CTS, “*se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque*

*non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore".*

Va sottolineato, innanzitutto, che il termine fissato al notaio per la comunicazione ai fondatori o agli amministratori dell'ente della decisione di non procedere all'iscrizione nel RUNTS, per la ritenuta insussistenza dei requisiti di legge, è diverso rispetto al termine concesso per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS: trenta giorni per la comunicazione, a fronte di solo venti giorni per la presentazione della domanda di iscrizione (in sostanza, al notaio sono concessi, per la comunicazione in parola, dieci giorni dopo la scadenza del termine per l'iscrizione).

Da segnalare, inoltre, come il CTS preveda, per il caso in cui a seguito della comunicazione di diniego da parte del notaio i fondatori, gli amministratori o un associato abbiano presentato all'ufficio del RUNTS la domanda di iscrizione dell'ente, che decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione o diniego espresso, la richiesta di iscrizione si intende negata (silenzio-rifiuto). Si tratta di soluzione diametralmente opposta a quella prevista in generale (deve ritenersi sia per gli enti con personalità giuridica che per quelli che ne siano privi) dall'art.47, comma 4, CTS, ove è disciplinato l'istituto del silenzio-assenso per le domande di iscrizione al RUNTS: la ragione della differente disciplina si collega, evidentemente, alla considerazione che nel caso di diniego del notaio a procedere all'iscrizione si è già in presenza di una prima, motivata<sup>1</sup>, valutazione negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, tra l'altro resa da un soggetto particolarmente qualificato (al cui giudizio -se positivo- l'ordinamento attribuisce valore decisivo per l'iscrizione nel RUNTS).

### **Procedimento per l'ottenimento della personalità giuridica e/o della qualifica di ETS: casistica.**

Fermo quanto detto al paragrafo precedente in ordine all'inderogabilità della procedura ex art. 22 CTS e del dovere del notaio di chiedere l'iscrizione nel RUNTS entro venti giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo di un ente che intenda conseguire la personalità giuridica ed assumere la qualifica di ETS, nella prassi possono verificarsi diverse situazioni in ordine all'iscrizione nel RUNTS ed all'ottenimento della personalità giuridica:

a) ETS, costituiti dopo l'istituzione del RUNTS, che acquistano la qualifica di ETS e la personalità giuridica contestualmente, per effetto dell'iscrizione nel registro medesimo, ai sensi dell'art. 22 CTS.

Detti enti devono redigere atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto del CTS ed il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni di legge ed il patrimonio minimo, deve provvedere all'iscrizione nel registro;

b) ETS privi di personalità giuridica (costituiti prima o dopo l'istituzione del RUNTS ed iscritti allo stesso in conformità all'art. 47 CTS), che successivamente decidano di ottenere la personalità giuridica, previa delibera dell'organo competente verbalizzata da notaio per l'adeguamento dello statuto alla disciplina del CTS e dimostrazione della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dal comma 4 del medesimo art. 22 CTS.

---

<sup>1</sup> L'onere per il notaio di motivare il rifiuto di procedere all'iscrizione è espressamente previsto dall'art. 22, comma 3 CTS.

In questo caso il notaio che ha ricevuto il verbale, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte, deve provvedere ad iscrivere nel RUNTS le modifiche statutarie, con conseguente ottenimento della personalità giuridica;

C) enti, costituiti prima o dopo l'istituzione del RUNTS, non aventi le caratteristiche ed i requisiti del CTS (in particolare quanto alla denominazione), i quali, avendo ottenuto la personalità giuridica mediante il sistema concessorio ai sensi del DPR n. 361/2000, intendano in un secondo momento conseguire la qualifica di ETS mediante l'iscrizione nel RUNTS.

Detti enti provvederanno, con delibera del competente organo, ad assumere la decisione di acquisire la qualifica di ETS, adeguando il proprio statuto alle norme del CTS ed inserendo nella denominazione l'indicazione di Ente del Terzo Settore, mediante verbale in forma pubblica, con conseguente obbligo del notaio (verificata la sussistenza delle condizioni previste) di chiedere l'iscrizione nel RUNTS, la quale determinerà la sospensione dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

In sostanza, deve ritenersi che il decreto ministeriale istitutivo del RUNTS, previsto dall'art. 53 CTS, darà conto di tali differenti procedimenti di iscrizione: un procedimento "ordinario", conforme all'art. 47 ed un procedimento riservato agli enti con personalità giuridica, conforme all'art. 22.

### **I requisiti patrimoniali.**

Nel sistema del CTS al notaio è affidata anche la verifica della sussistenza dei requisiti di adeguatezza del patrimonio dell'ente al conseguimento degli scopi prefissati dall'atto costitutivo.

Si tratta, come noto, di una questione che ha fin qui dato luogo a differenti interpretazioni sul territorio nazionale da parte delle Autorità preposte al riconoscimento della personalità giuridica (Prefetture, Regioni e Province autonome), interpretazioni che spesso sono apparse discrezionali, anche in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa in materia, il tutto in sostanziale spregio del principio costituzionale di libertà di associazione. Non va dimenticato, infatti, che in base all'art. 1, comma 3, del d.p.r. n. 361/2000, l'originaria inadeguatezza dei mezzi patrimoniali è motivo di rifiuto dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Quella in parola è, quindi, novità di assoluto rilievo del CTS, stante che il suo art. 22 ha espressamente previsto, in termini generali, che *"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni"* (così testualmente dispone il comma 4).

La predefinizione in termini generali, meramente quantitativi, della consistenza patrimoniale "adeguata" esclude alla radice ogni margine di discrezionalità, dando attuazione -quanto agli ETS- al principio costituzionale della libertà associativa.

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, se apportato in denaro, deve essere integralmente versato al momento dell'atto costitutivo, stante che l'art. 22, comma 4 CTS richiede che la somma in parola sia *"liquida e disponibile"*. Nel silenzio della norma, inoltre, deve ritenersi che l'apporto in denaro, in assenza di un versamento diretto all'ente effettuato mediante assegno circolare (come avviene per le srl in sede di costituzione), in questa fase possa essere fatto constare mediante attestazione di un istituto di credito o anche mediante attestazione del notaio in ordine al versamento di tale somma sul conto corrente dedicato del notaio stesso.

La novità normativa si completa con la previsione della possibilità che il patrimonio iniziale dell'ente sia costituito "*da beni diversi dal denaro*", rimettendone in tal caso la valutazione alla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione (iscritti nel relativo albo tenuto dal MEF), relazione per la quale è prevista l'allegazione all'atto costitutivo. L'art. 22, comma 4, CTS si limita a prevedere i requisiti soggettivi dell'autore della perizia, senza richiederne la designazione da parte di un soggetto terzo rispetto agli associati od ai fondatori, ai quali quindi deve ritenersi competere in via esclusiva l'affidamento dell'incarico, in analogia a quanto previsto in materia di società a responsabilità limitata dall'art. 2465 c.c. (e diversamente dalla disciplina della s.p.a., per la quale l'art. 2343 c.c. affida la designazione del perito al Presidente del Tribunale).

Sembra da escludere, invece, la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria (come consentito per le società a responsabilità limitata dall'art. 2464, comma 6, codice civile), così come il conferimento di crediti: l'art. 22 CTS, infatti, parla di "*beni diversi dal denaro*", il che rimanda alla definizione codicistica dei beni quali "*cose che possono formare oggetto di diritti*" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.), ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo (come i crediti, che hanno ad oggetto il comportamento del soggetto passivo).

Alla luce di quanto detto, deve ritenersi, quanto meno con riferimento alle fondazioni ETS, che la tradizionale distinzione tra negozio di fondazione e negozio di dotazione sia destinata a perdere rilievo.

Appare evidente, inoltre, anche in relazione alla dotazione patrimoniale degli ETS con personalità giuridica, l'analogia con la disciplina dei conferimenti nelle società di capitali, analogia che si riscontra, altresì, con riguardo alla tutela del patrimonio minimo dell'ente, cui è dedicato il comma 5 dell'art. 22 CTS, il quale configura un obbligo di ricostituzione di tale patrimonio ad opera dell'assemblea delle associazioni o dell'organo amministrativo delle fondazioni, da convocarsi senza indugio. Tale previsione induce ad un'importante sottolineatura: se è vero, come sopra evidenziato, che la somma richiesta quale patrimonio minimo nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, CTS al momento della costituzione (o della delibera volta all'ottenimento della personalità giuridica, o di quella finalizzata all'iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica) deve essere "*liquida e disponibile*", tuttavia durante la vita dell'ente la permanenza del requisito patrimoniale minimo sembra assumere un connotato "*dinamico*", da valutarsi in relazione al "*netto patrimoniale*" emergente dal bilancio, redatto in conformità all'art. 13 CTS.

Si rende opportuna, a questo punto, una considerazione ulteriore, fondata sul fatto che il requisito patrimoniale per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, è il medesimo (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni) sia per gli enti di nuova costituzione, che acquistano la personalità giuridica contestualmente all'iscrizione (ipotesi di cui alla lettera a del paragrafo 3.2.), sia per quelli preesistenti ma privi di personalità giuridica, che decidano di ottenerla ai sensi dell'art. 22, comma 6, CTS (ipotesi di cui alla lettera b del paragrafo 3.2), sia, infine, per quelli già dotati di personalità giuridica conseguita in conformità al d.P.R. n. 361/2000, i quali deliberino una modifica statutaria funzionale al riconoscimento della qualifica di ETS (ipotesi di cui alla lettera c del paragrafo 3.2). Per questi ultimi potrà frequentemente accadere che abbiano, al momento del "passaggio" al RUNTS, una dotazione patrimoniale corrispondente a quella ritenuta adeguata dagli uffici regionali o prefettizi competenti, tendenzialmente maggiore di quella prevista dall'art. 22 CTS.

Resta fermo che, una volta iscritti al RUNTS, anche tali enti sono tenuti ad osservare i vincoli previsti dall'art. 22, comma 5, CTS in caso di diminuzione del patrimonio per perdite, dovendosi ritenere che le soglie da considerare al fine di valutare l'obbligo di ricostituzione del patrimonio siano quelle individuate dal medesimo art. 22 CTS.

Naturalmente, laddove l'ente che abbia acquisito la personalità giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 e sia stato successivamente iscritto al RUNTS dovesse perdere la qualifica di ETS, alla cessazione della sospensione

dell'iscrizione nel registro prefettizio (o regionale) dovrà conseguire la verifica della congruità (con eventuale onere di reintegrazione) del patrimonio con le prassi territoriali di regioni o prefetture.

In conclusione, sul piano sistematico, appare evidente che sarebbe di fondamentale importanza che le autorità preposte al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, assumano i medesimi requisiti patrimoniali previsti dall'art. 22, comma 4, CTS quale parametro dell'adeguatezza del patrimonio anche per gli enti privati con personalità giuridica diversi dagli ETS, al fine di evitare disallineamenti tra i diversi registri.

## FORMA

Per le associazioni riconosciute e le fondazioni che non siano in possesso della qualifica di ETS si riscontra l'assenza di una norma analoga tanto all'art. 22 cts, che richiede la forma dell'atto pubblico per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, quanto agli artt. 2375, comma 2, e 2480 c.c., i quali stabiliscono che il verbale delle modifiche statutarie delle società di capitali debba essere redatto dal notaio. Ciononostante, sebbene la legge non richieda espressamente che la modifica dello statuto di una associazione riconosciuta o fondazione debba rivestire la forma pubblica, si deve rilevare come la modifica vada ad incidere sul contenuto dello statuto stesso, il quale ai sensi dell'art. 14 c.c. deve avere la forma o di atto pubblico o, per la sola costituzione delle fondazioni, di testamento. Ne consegue che anche la modifica, in quanto diretta a sostituire in parte il contenuto dello statuto, debba rivestire la forma prevista per quest'ultimo, che — tanto nel caso delle decisioni adottate dall'assemblea dell'associazione riconosciuta quanto nel caso di quelle adottate dall'organo amministrativo o dal diverso organo competente per statuto della fondazione — è quella dell'atto pubblico (1). ( 1) M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea di fondazioni in società di capitali*, in *La nuova disciplina delle associazioni e fondazioni*, a cura di A. Zoppini-M. Maltoni, Padova, 2007, 25 ss., spec. 33.

## Il controllo notarile nelle more dell'operatività del RUNTS.

Posto, quindi, che la decisione di adeguamento al cts di associazioni riconosciute e fondazioni richiede la verbalizzazione notarile, in merito alla tipologia e al contenuto dei controlli che il notaio è tenuto ad effettuare, occorre distinguere a seconda che — al momento della verbalizzazione dell'adeguamento al cts — il RUNTS sia o meno operativo. Allo stato attuale, nonostante sia stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 n. 106, recante la Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'art. 53 cts, il particolare procedimento alternativo di acquisto della personalità giuridica e di modifica degli ETS con personalità giuridica regolato dall'art. 22 non è tuttora applicabile. Si è, peraltro, precisato che nelle more dell'istituzione del RUNTS gli enti già esistenti o costituendi possono adeguare i propri statuti alla relativa disciplina, adottando clausole conformi al d.lgs. 117/2017, senza tuttavia potersi avvalere, nei rapporti con l'esterno, della denominazione contenente la qualifica di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", stante il fatto che, appunto, l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore è ancora in divenire. Pertanto, come in precedenza rilevato, finché il RUNTS non sarà divenuto operativo in sede di adeguamento al cts non troverà applicazione l'art. 22 cts, che impone al notaio di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per le modifiche degli ETS e, nel caso in cui il controllo non dia esito positivo, di darne comunicazione motivata agli amministratori dell'ente. Tenuto presente che nelle more dell'operatività del RUNTS non viene in rilievo il disposto dell'art. 22 cts, deve altresì rilevarsi come la verbalizzazione delle decisioni di adeguamento di associazioni riconosciute e fondazioni non possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 138-bis l. not., in base al quale « il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, ( 3) quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1 ». Detta norma, che legittima il notaio a

verbalizzare le deliberazioni di società di capitali anche ove queste siano prive delle condizioni richieste dalla legge, salvo poi rifiutarsi di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese, è, infatti, dettata esclusivamente per le deliberazioni delle società di capitali soggette a iscrizione nel registro delle imprese. Deve, altresì, segnalarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (4), nella quale si afferma la responsabilità del notaio che richieda l'iscrizione di una delibera assembleare invalida — a prescindere dalla riconducibilità del vizio alla categoria della nullità o dell'annullabilità — laddove la non conformità a legge sia manifesta, inequivoca. Ciò posto, le delibere di modifica degli statuti di associazioni e fondazioni si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 138-bis l. not., con la conseguenza che per il notaio chiamato a verbalizzare gli adeguamenti al cts dovrebbe operare la regola generale del controllo preventivo ex art. 28 l. not., che vieta ai notai di ricevere o autenticare i soli atti « espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico », imponendo di rifiutare la stipulazione soltanto quando tale controllo dia esito negativo. Peraltro, se nella fase anteriore all'operatività del RUNTS non trova applicazione il procedimento di cui all'art. 22 cts, ne consegue che il controllo che il notaio è tenuto a svolgere sul contenuto della modifica deve riguardare la compatibilità degli adeguamenti al cts con le disposizioni del codice civile in materia di enti senza scopo di lucro, ma non anche la verifica dei presupposti per l'iscrizione al RUNTS, che riguardano sia « la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente », ed in particolare dalle disposizioni del cts « con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore », sia del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 cts. In particolare, in sede di adeguamento al cts deliberato anteriormente all'operatività del RUNTS, non sarà necessario, in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, far predisporre la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale prevista dall'art. 22, comma 4, cts. È solo, infatti, al momento in cui verrà richiesta l'iscrizione al RUNTS che sarà necessario verificare la consistenza patrimoniale dell'ente. Né il notaio che abbia verbalizzato la decisione di adeguamento sembra obbligato, una volta divenuto operativo il RUNTS, a eseguire l'iscrizione: se, infatti, il procedimento delineato dall'art. 22 cts troverà applicazione soltanto nel momento in cui il RUNTS sarà istituito, ne dovrebbe conseguire che l'obbligo di iscrizione in esso previsto — che configura un « dovere professionale ed istituzionale del pubblico ufficiale, al quale egli non può sottrarsi », ad eccezione dell'ipotesi in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo — valga soltanto per gli atti ricevuti a seguito dell'attuazione del RUNTS. Deve, comunque, rilevarsi come l'adeguamento alla disciplina degli ETS, effettuato da soggetti con personalità giuridica, in una fase anteriore all'operatività del nuovo registro sollevi notevoli questioni applicative in ordine alle modalità con le quali procedere all'iscrizione nel RUNTS degli enti diversi da quelli soggetti alla trasmigrazione automatica dai registri preesistenti al RUNTS (e, cioè, quelli iscritti nei registri ODV e APS), stante l'assenza di una norma transitoria che regolamenti tale eventualità. Su tale questione, in assenza di specifica previsione normativa e di indicazioni operative da parte delle autorità competenti, sembrano prospettabili due soluzioni. Il notaio, che può essere tanto quello che ha già verbalizzato la decisione di adeguamento, quanto uno diverso, riceve dall'organo amministrativo dell'ente l'incarico di procedere all'iscrizione al RUNTS, previa consegna della documentazione contabile necessaria per verificare la consistenza patrimoniale dell'ente e — se notaio diverso da quello che ha verbalizzato l'adeguamento — di copia dello statuto adeguato. Entro venti giorni dalla consegna della predetta documentazione il notaio dovrà procedere al deposito, previa verifica di tutti i presupposti prescritti dalla legge, per l'iscrizione dell'ente al RUNTS. Tale soluzione si basa sul presupposto che l'obbligo di cui all'art. 22, comma 2, cts non sussista per gli atti ricevuti prima dell'istituzione del RUNTS e da un punto di vista pratico presenterebbe il vantaggio di assoggettare il notaio al predetto obbligo solo in presenza di apposito incarico ricevuto dalle parti e solo a seguito della consegna della documentazione idonea a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Deve, tuttavia, darsi atto di una seconda possibilità, in base alla quale il notaio che ha ricevuto la decisione di adeguamento provvede ad iscrivere l'ente al RUNTS una volta che questo sia divenuto operativo attestando la verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, compresa la consistenza patrimoniale dell'ente. Tal soluzione si fonda sul dato letterale dell'art. 16 d.m. 15 settembre 2020, che nel regolamentare le modalità di iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione

con l'intervento del notaio, dopo aver stabilito, al comma 1, che il notaio debba depositare l'atto costitutivo e l'ulteriore documentazione necessaria per richiedere l'iscrizione, specifica, al comma 2, quanto segue: — dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8, per quanto compatibile; — con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione; — in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio e in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS; ( 8) *Soluzione suggerita nella Massima n. 4 del Consiglio notarile di Milano, Verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi, in Appendice in questo volume, la quale, inoltre, suggerisce la possibilità che la delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, contenga la delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.* — in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice. La norma prevede, dunque, ai fini dell'iscrizione, qualora l'attestazione non risulti dalla documentazione allegata, il deposito, unitamente all'atto costitutivo, di "un'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo", che in caso di patrimonio formato da denaro può provenire dal notaio (eventualmente accompagnata da apposita certificazione bancaria a seconda che la somma sia o meno depositata sul conto corrente dedicato del notaio), mentre in caso di patrimonio minimo costituito (anche) da beni diversi dal denaro dovrebbe essere curata e sottoscritta da un revisore legale o da una società di revisione legale. Stante la dizione del decreto ("dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare") tale attestazione "separata" sembrerebbe comunque non necessaria qualora l'attestazione sia contenuta nei restanti documenti o nello stesso verbale portante le modifiche statutarie. In ogni caso questa soluzione potrebbe indurre a sostenere la non necessità di ricorrere a un nuovo atto di deposito di documentazione presso il notaio, il quale potrebbe richiedere l'iscrizione dell'ETS costituito o adeguato prima dell'istituzione del RUNTS depositando, unitamente all'originario verbale di adeguamento alla disciplina del cts, un'attestazione della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione. Allo stato attuale, la prima soluzione garantisce il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 22, comma 2, cts che, contemplando l'ipotesi del "ricevimento" di un atto da parte del notaio, presuppone la presenza di un atto formale da depositare per la richiesta di iscrizione al RUNTS. È, infatti, in tale sede che il notaio verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per l'assunzione della qualifica di ETS e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice. Inoltre, il ricevimento di tale atto rappresenta, altresì, il dies a quo per il calcolo del termine dei venti giorni previsto dalla predetta norma. La seconda delle soluzioni prospettate troverebbe, invece, un aggancio normativo nell'art. 16 d.m. 15 settembre 2020, ma non consentirebbe di individuare con certezza il dies a quo per il calcolo dei venti giorni nei quali procedere all'iscrizione, a meno che non si ipotizzi che questi decorrano dal momento in cui il RUNTS sia divenuto operativo. ( 9) N. RICCARDELLI, *Il procedimento di iscrizione degli ETS nel decreto attuativo del RUNTS, in Terzo settore, non profit e cooperative*, 4/2020, 34. L GLI ADEGUAMENTI STATUTARI E IL DIRITTO TRANSITORIO.

### **Adeguamento e periodo transitorio delle imprese sociali**

Da ultimo, pare opportuno stabilire quali enti potranno ricorrere alla procedura speciale del riconoscimento della personalità giuridica ivi prevista. Un primo dubbio potrebbe riguardare le associazioni e le fondazioni

che assumono la qualifica di "impresa sociale". Occorre considerare che ai sensi dell'[art. 1](#) comma 5 del DLgs. 112/2017, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso decreto legislativo [112/2017](#), le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica di cui l'impresa sociale è costituita. Il quadro normativo sul punto va completato con la clausola di equivalenza fissata dall'[art. 11](#) comma 3 del DLgs. 117/2017, in forza della quale "per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore". È in tale contesto normativo che va effettuato il giudizio di compatibilità: esso dovrà svilupparsi sia in positivo, per verificare se le lacune presenti nel decreto sull'impresa sociale possono utilmente essere integrate dalle norme contenute nel codice del Terzo settore; sia in negativo, per stabilire se le norme applicate non siano di ostacolo al realizzarsi della fattispecie specifica oggetto di integrazione. In questa doppia verifica, dunque, il criterio di compatibilità non va usato solamente per appurare se fattispecie simili siano conciliabili tra loro, ma anche per consentire l'applicazione di una diversa disciplina giustificata dalla compatibilità della struttura della fattispecie e dall'assenza di qualunque impedimento alla produzione degli effetti propri della fattispecie. In questa prospettiva si può ritenere che il sistema speciale di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 22 del DLgs. 117/2017 sia compatibile con la fattispecie dell'associazione o della fondazione "impresa sociale". Resta però da stabilire se la clausola di equivalenza degli effetti dell'iscrizione tra Registro imprese e RUNTS possa valere anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica. Così come suggerisce anche la Relazione al CTS, l'art. 11 del DLgs. 117/2017 va "letto in combinato disposto con l'art. 4, comma 1", il quale nell'elencare i requisiti essenziali degli ETS impone anche l'iscrizione nel RUNTS. Quindi pare ragionevole ritenere che la clausola di equivalenza di cui all'art. 11 comma 3 del DLgs. 117/2017, riguardi essenzialmente l'acquisto della qualifica di ETS e non possa estendersi anche all'acquisto della personalità giuridica. Questa conclusione si giustifica anche per l'essenzialità della previsione di legge per qualificare una fattispecie con la quale è possibile ottenere la personalità giuridica. I modi di acquisto di essa, infatti, possono essere i più vari ma devono essere sempre previsti da norme di legge e non ricavabili dall'attività ermeneutica.

Inizialmente l'art. 17, comma 3, d. lgs. n.112/2017 stabiliva che le imprese sociali già costituite dovessero adeguarsi alle disposizioni del decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, quindi entro il 20 luglio 2018. Questo termine è stato oggetto di successive proroghe ed attualmente è stato fissato al 31 marzo 2021 in forza dell'articolo 1 comma 4 decies, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla l. 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020<sup>2</sup>.

Come già osservato per le tre categorie di enti "speciali" odv, aps e onlus, la stessa norma (art. 17, comma 3, d. lgs. n.112/2017) prevede che le imprese sociali possano modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili ed introdurre clausole che escludono l'applicazione di quelle derogabili, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in luogo di quelle previste per le modifiche delle regole organizzative.

Nella sezione inerente gli adeguamenti delle odv e aps è stata citata la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018<sup>3</sup> che ha chiarito, limitatamente agli enti disciplinati dal codice del terzo settore, quali siano le norme che richiedono un aggiornamento obbligatorio e quali siano quelle che possono essere disapplicate per diversa disposizione statutaria; per queste modifiche, anche per le imprese sociali, è possibile deliberare con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, come consentito dalla stessa norma.

---

<sup>2</sup> 4-decies. "All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»".

<sup>3</sup> La circolare n. 20/2018, unitamente alla tabella riepilogativa, si trova in questo volume in Appendice

La competenza a deliberare l'adeguamento spetta all'organo preposto alle modifiche statutarie di ciascun ente, diversificato in ragione della relativa struttura organizzativa e della normativa applicabile.

Quanto alla forma da adottare per la delibera inerente l'adeguamento, dal momento che l'atto costitutivo di una impresa sociale deve essere un atto pubblico, è legittimo ritenere che la medesima forma debba essere mantenuta anche per gli atti modificativi<sup>4</sup>, pur se non espressamente previsto, anche per quegli enti che non lo richiederebbero, come ad esempio le associazioni non riconosciute.

Inoltre le persone giuridiche del libro primo del codice civile che abbiano la qualifica di imprese sociali saranno tenute a sottoporre le modifiche statutarie da loro deliberate nel periodo transitorio (superato il quale subentra la competenza del notaio) all'approvazione dell'autorità governativa, in adempimento a quanto disposto dall'art. 2, d.P.R. n. 361/2000 perché la norma stabilisce che tutte le modificazioni statutarie debbano essere approvate con le stesse modalità e termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica; l'autorità governativa competente provvederà alla loro iscrizione nel rpg, mancando la quale la decisione dell'ente non produce effetti. Si ricorda che il termine di adeguamento si considera rispettato con riferimento alla data della decisione e non a quella della sua efficacia.

E' necessario ricordare che l'articolo 11 terzo comma, cts stabilisce che *“Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore”*. La disposizione peraltro non è stata chiarita né nel decreto dedicato alle imprese sociali né da successive comunicazioni del ministero. Altrettanto non chiarite sono le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle imprese e il registro unico nazionale del terzo settore con riferimento alle imprese sociali, prevista dal primo comma dell'art. 53, cts.; una volta divenuto operativo quest'ultimo registro, la relativa *“sezione imprese sociali”* dovrà essere *“riempita”* con i dati già in possesso del registro imprese.

E' già stato osservato come questa norma anticipi la qualifica di ets alle imprese sociali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e costituite ai sensi della precedente legge n. 155/2006, ferma restando la necessità dell'adeguamento dei loro statuti. Diversamente da tutti gli altri ets infatti, questi enti non devono essere *“iscritti”* né dietro loro richiesta né per trasmigrazione, perché si ritrovano già ets in forza della loro iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese.

In proposito si è richiamata l'attenzione sul ruolo del notaio, richiesto di verbalizzare la relativa decisione di adeguamento nelle more della operatività del runs, il quale dovrà verificare ai sensi dell'art. 28 legge notarile n. 89/1913 che l'atto non sia manifestamente contrario alla legge e pertanto che le modifiche statutarie assunte non violino in modo manifesto l'attuale disciplina delle imprese sociali. Se l'ente fosse una società di capitali, ai sensi dell'art. 138 bis, l. n. 89/1913 il notaio sarebbe tenuto a controllare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché, qualora le stesse fossero manifestamente inesistenti, non potrebbe chiedere l'iscrizione della delibera di adeguamento dell'impresa sociale nel registro competente.

Con riferimento alle imprese sociali che rivestono la forma di fondazione e associazioni riconosciute, si è creata una situazione di fatto in cui questi enti, già iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali e per questo considerati ets (come se fossero iscritti al runs, stante la norma sopra richiamata), continuano ad essere iscritti anche al registro delle persone giuridiche tenuto da prefetture e regioni.

Esistono in proposito due aspetti problematici: uno relativo alla verifica della conformità dello statuto aggiornato alla disciplina del d. lgs. n. 112/2017 e della sussistenza del patrimonio minimo e l'altro al *“passaggio”* dal registro persone giuridiche al runs. Quanto al primo, una volta deliberato l'adeguamento, le relative modifiche statutarie sono soggette al controllo dell'autorità governativa

---

<sup>4</sup> In tal senso: D. BOGGIALI e A. RUOTOLO, *Le imprese sociali e le clausole statutarie obbligatorie* (<< Terzo settore, non profit e cooperative- IV 2018, 25 ss.>>).

ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 361/2000, la quale è tenuta a verificare "che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente... che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo". Qualora quindi tale autorità iscriva le modifiche nel registro persone giuridiche, dando loro efficacia, il primo aspetto sarebbe positivamente superato; in caso contrario, qualora l'autorità governativa si dichiari incompetente alla verifica, non resterebbe che ricorrere nuovamente al notaio per le verifiche richieste dall'articolo 22, cts, ma solo dopo che lo stesso notaio abbia assunto la necessaria competenza, quindi dopo l'operatività del runts. Si crea comunque un'eccezione all'art. 22 nella parte in cui stabilisce che l'unico soggetto che possa accompagnare l'ente nel "passaggio" da rpg al runts sia il notaio.

Sul secondo problema sarà invece necessario attendere di conoscere come avverrà il passaggio (o meglio la comunicazione) dei dati inerenti le imprese sociali dalla sezione speciale del registro imprese in cui si trovano ora iscritte, alla sezione "imprese sociali" del runts. Infatti il codice del terzo settore (art. 22 comma 1bis ultimo inciso) stabilisce che debba essere l'ufficio runts a comunicare alla Prefettura o alla Regione l'avvenuta iscrizione dell'ente al runts, con ciò stabilendo che si tratta di una fase amministrativa, non di competenza notarile. Solo da tale comunicazione si realizza quel fenomeno "sospensivo" dell'iscrizione nel rpg che dura sino alla iscrizione nel runts. Quando la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali comunicherà i dati in suo possesso al runts per la creazione della sezione "imprese sociali", quello sarà il momento in cui dovrà essere fatta anche la comunicazione al rpg.

E' comunque auspicabile un chiarimento ministeriale in argomento.

**Il controllo del registro delle persone giuridiche nelle more dell'operatività del RUNTS.** Ove la delibera di adeguamento al cts venga adottata da ente iscritto nel registro delle persone giuridiche, trova applicazione l'art. 2 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in base al quale « le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto » (10). Quanto ai profili procedimentali, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 2 d.p.r. 361/2000 occorrono i seguenti requisiti: — presentazione alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente di domanda sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente; — allegazione di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto modificati; — allegazione della documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto; — approvazione

della modifica mediante iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche da parte del prefetto, previa verifica della mancanza di ragioni ostative all'iscrizione o della necessità di integrare la documentazione presentata. All'autorità amministrativa spetta, quindi, un controllo che, in forza del richiamo all'art. 1, impone di verificare che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la modifica dell'ente e qualora detta autorità ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Si tratta di un controllo che si sovrappone, in parte, a quello notarile, in quanto occorre presentare all'autorità amministrativa la domanda sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, allegandovi copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto modificati, cui segue l'approvazione ( 10) *In generale, v. A. RUOTOLO, Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private, in Studi e Materiali, Milano, 2002, 88.* della modifica mediante iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche da parte del prefetto, previa verifica della mancanza di ragioni ostative all'iscrizione o della necessità di integrare la documentazione presentata. Si è osservato in dottrina come il controllo dell'autorità amministrativa, chiamata a vagliare la legittimità della modifica verbalizzata dal notaio, svolga una funzione lato sensu omologatoria (11). **Deve, peraltro, segnalarsi che si sono verificati casi in cui l'autorità amministrativa si è dichiarata incompetente ad un controllo sulle modifiche di adeguamento al cts da parte di ODV e APS nella fase anteriore all'attuazione del RUNTS** (12). Poiché sono enti soggetti a trasmigrazione automatica ai sensi dell'art. 54 cts, in forza del quale i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome devono trasferire telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso nonché copia dell'atto costitutivo e "dell'ultimo statuto", ove l'ente abbia assunto un nuovo statuto adeguato ma non approvato dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2, d.P.R. 361/2000, al RUNTS verrà spedito lo statuto "pre adeguamento" che risulta essere "l'ultimo statuto". Sennonché l'ufficio del RUNTS, ove ritenga che esistano motivi ostativi all'iscrizione (come probabilmente si verificherebbe in questo caso), deve comunicarlo all'ente, il quale ha dieci giorni di tempo per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione entro i successivi sessanta giorni. Come alternativa a tale eventualità, si può prospettare la possibilità che l'ente, qualora lo statuto "aggiornato" non fosse stato ancora approvato dalla Prefettura/Regione, prima di ricevere comunicazioni da parte dell'ufficio del RUNTS chieda al notaio di verificare anche la sussistenza delle condizioni di legge per essere iscritto al RUNTS ricorrendo, così, a una sorta di "accesso volontario" al RUNTS, nonostante si tratti di enti soggetti alla trasmigrazione di cui all'art. 54 cts (13). ( 11) *M. BASILE, Le persone giuridiche, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano, 2003, 170 ss.* ( 12) *In tal senso il Provvedimento della Prefettura di Bologna e la Delibera della Regione Lombardia del 2 ottobre 2019, entrambi in Appendice in questo volume. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha finora affermato l'obbligo, per le Prefetture, di esaminare le modifiche statutarie adottate in conseguenza della necessità di adeguamento alle previsioni del Codice del Terzo settore, assumendo un provvedimento nel rispetto delle norme procedurali di cui al d.P.R. 361/2000: così, TAR Lazio 16 ottobre 2020; TAR Campania, sez. I, 5 ottobre 2020, n. 4210; TAR Campania, sez. I, 30 luglio 2019, n. 4190, su richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, tutte in Appendice in questo volume.* ( 13).

**Il controllo notarile a seguito dell'operatività del RUNTS.** Una volta divenuto operativo il RUNTS, per le decisioni degli enti preesistenti dotati di personalità giuridica che intendano adeguarsi al cts e iscriversi al RUNTS, competente al controllo della decisione dell'ingresso nel RUNTS e alle relative modifiche è sempre e solo il notaio. Troverà, infatti, applicazione l'art. 22, comma 1-bis cts, con la conseguenza che il notaio chiamato a verbalizzare la decisione di adeguamento sarà tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del cts con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dello stesso art. 22 cts. Con riferimento al patrimonio, esso deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni, o in beni diversi dal denaro il cui valore, non inferiore ai predetti importi, deve risultare da una relazione giurata, da allegarsi al verbale di modifica,

di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ove detto controllo dia esito positivo, il notaio deve depositare la modifica, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, poi, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Se, invece il notaio non ritiene sussistenti né le condizioni per l'adeguamento al cts né il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. La formulazione della norma presenta delle analogie con il sistema del controllo notarile sulle deliberazioni delle società di capitali, rispetto alle quali il notaio procede alla verbalizzazione della delibera, anche ove questa sia contraria alla legge, ma solo in un momento successivo alla verbalizzazione effettua la verifica della sussistenza delle condizioni per procedere all'iscrizione nel registro delle imprese. L'art. 22 cts, analogamente a quanto previsto dall'art. 2436 c.c. in materia di società di capitali, nell'imporre al notaio di verificare l'adempimento delle condizioni prescritte per l'assunzione della qualifica di ETS prima di iscrivere la delibera nel RUNTS, posticipa, dunque, il controllo notarile a un momento successivo rispetto al ricevimento dell'atto. Il che induce a suggerire che, anche in assenza delle condizioni previste dalle disposizioni del cts con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dello stesso art. 22 cts, il notaio possa verbalizzare la decisione di adeguamento al cts, salvo poi rifiutarsi di procedere all'iscrizione al RUNTS. (14) M. CAVANNA, *Il nuovo Codice del Terzo settore: prime considerazioni critiche, in Terzo settore*, in proposito occorre, tuttavia, formulare un'importante precisazione: a differenza dell'art. 2436 c.c., che qualifica il controllo del notaio in termini di verifica "delle condizioni stabilite dalla legge", senza circoscrivere l'ambito del controllo successivo alla conformità a talune tipologie di norme, l'art. 22 cts circoscrive tale verifica al controllo delle « condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 ». In altri termini, il controllo che il notaio compie in forza dell'art. 22 cts concerne la sussistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione al RUNTS, i quali consistono in requisiti, richiesti per l'assunzione della qualifica di ETS, che possono essere diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che non intendano assumere anche la qualifica di ETS. Deve, infatti, tenersi presente che il complesso normativo del codice si sovrappone parzialmente alla disciplina degli enti del libro primo del codice civile, senza tuttavia implicarne in alcun modo l'abrogazione, tant'è che proprio con riferimento agli enti del libro primo si è osservato come le disposizioni del terzo settore si pongano in un rapporto di norma speciale rispetto alla disciplina generale del codice civile (14). Conseguentemente, ove la modifica di adeguamento sia conforme ai requisiti previsti dall'art. 16 c.c., il notaio non potrebbe rifiutare la verbalizzazione, sebbene ciò potrebbe non essere sufficiente ad integrare gli ulteriori elementi richiesti affinché l'ente assuma la qualifica di ETS con l'iscrizione nel RUNTS. Viceversa, posto che — come in precedenza rilevato — le delibere di modifica degli statuti di associazioni e fondazioni si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 138-bis l. not., risultando soggette alla *non profit e cooperative*, 0/2017, 20, osserva che i nuovi articoli del cts « introducono uno statuto speciale delle fondazioni e delle associazioni che intendano conseguire la qualifica di ETS: in quanto non contrastanti con tale statuto speciale, si applicano comunque le disposizioni del Codice civile »; E. QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 709, evoca, per rappresentare il sistema normativo risultante dall'adozione del Codice del terzo settore, « la classica immagine con cui si tende a raffigurare il rapporto tra il diritto generale e quello speciale, consistente, in questo caso, nel guardare agli enti del Terzo settore (ed alla relativa disciplina) quale cerchio più piccolo all'interno del più grande cerchio degli enti senza scopo di lucro ». regola generale del controllo preventivo ex art. 28 l. not., la funzione di adeguamento ed il controllo di legalità preventivo impongono al notaio di rifiutare la verbalizzazione quando la decisione di modifica sia carente dei requisiti minimi previsti dal codice civile (15). Ciò posto, anche con riferimento al procedimento previsto dall'art. 22 cts, il controllo effettuato dal notaio è pur sempre un controllo di legalità formale e sostanziale, riguardante la conformità alla legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ETS, che comprende, altresì, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo fissato dall'art. 22 cts.

